

Prot. N. 70 del 24/05/2022

Autorizzazione alla modifica ex art. 106, comma 2, CCP del contratto di appalto avente ad oggetto il “Servizio di pulizia dell’immobile Teatro Valle” - CIG ZA1321D440

Il Commissario straordinario

VISTI

- la Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 n. 24 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE e, in particolare, il considerando 107 e l'articolo 72;
- il d.lgs. n. 50/2016, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i., e, in particolare, l'articolo 106, comma 2;
- l'articolo 1659 codice civile;

PREMESSO CHE

- con ordine del 01/06/2021 l'Associazione Teatro di Roma ha provveduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) d.l. 76/2020 e ss.mm.ii. nei confronti dell'operatore economico Romana Service Srl del “Servizio di pulizia dell’immobile Teatro Valle”;
- il capitolato tecnico e prestazionale disponeva, all'art. 2, la durata del servizio dal 3 giugno 2021 al 2 giugno 2022, con un piano di pulizie di 5 giorni a settimana, precisando che *«il monte ore totale minimo garantito [fosse] pari a 650 ore, di cui 550 ore prestazioni ordinarie più 100 ore prestazioni aggiuntive»*;
- il corrispettivo complessivo dell'affidamento, sulla base del preventivo presentato dall'operatore economico per il monte ore minimo garantito era fissato in € 12.850,00 oltre IVA

PREMESSO ANCORA CHE

- l'Associazione Teatro di Roma, nella sua qualità di Teatro Nazionale, produce, realizza e diffonde manifestazioni drammatiche e culturali nazionali ed internazionali con particolare riguardo al teatro nazionale d'arte e di tradizione e al repertorio italiano contemporaneo;

CONSIDERATO CHE

- Nei primi mesi del 2022, a causa di alcune modifiche nella programmazione degli spettacoli da svolgersi presso il Teatro Valle, le ore richieste mensilmente ed effettivamente svolte dall'operatore economico Romana Service sono state pari circa alla metà rispetto a quelle previamente stimate (per il dettaglio si rinvia a prospetto allegato);
- Conseguentemente, a ridosso della scadenza del rapporto contrattuale, fissata al prossimo 2 giugno 2022, risultano effettuate 310,5 ore di servizi, a fronte delle 650 contrattualmente stabilite come minimo garantito;



CONSIDERATO INOLTRE CHE

- Con nota prot. n. 13927 dello scorso 11 maggio 2022 la Sovrintendenza Capitolina ha comunicato all'Associazione che i lavori di restauro del Teatro Valle prenderanno presumibilmente avvio verso la fine del 2022 e, pertanto, le attività teatrali potranno essere programmate sino a ottobre 2022;
- per le suesposte ragioni si ritiene necessario provvedere ad un'estensione temporale del rapporto negoziale in corso con l'operatore economico Romana Service srl, sino all'esaurimento del monte ore stanziato nell'affidamento originario, e comunque non oltre il prossimo 30 ottobre 2022, al fine di un regolare svolgimento delle attività teatrali presso la struttura del Teatro Valle;
- non è previsto alcun importo aggiuntivo rispetto alle somme precedentemente affidate al medesimo operatore con il richiamato ordine del 01/06/2021;

RILEVATO CHE

- come previsto nel considerando 107 della Direttiva UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 n. 24, *«Le modifiche del contratto comportanti una modifica minore del valore del contratto sino a un determinato valore dovrebbero essere sempre possibili senza richiedere una nuova procedura d'appalto»;*
- ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 2 della suddetta Direttiva, *«senza ulteriore bisogno di verificare se le condizioni di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), sono rispettate, i contratti possono parimenti essere modificati senza necessità di una nuova procedura d'appalto a norma della presente direttiva se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: i) le soglie fissate all'articolo 4; e ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o accordo quadro».*
- a sua volta l'art. 106, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici contempla la possibilità di modificare un contratto (senza indire una nuova procedura di gara) se il valore della modifica sia al di sotto delle soglie alle soglie comunitarie (€ 215.000 per i contratti di servizi e forniture), al 10% dell'importo del contratto (che ha un valore complessivo di € 12.850,00 oltre IVA) e se la modifica non alteri la natura complessiva del contratto;
- come precisato dall'ANAC nel Comunicato del Presidente del 23 marzo 2021, la norma *«subordina la possibilità di ricorrere a modifiche del contratto, in carenza delle condizioni del comma 1 [dell'art. 106 del Codice] e senza esperire una nuova gara, al rispetto di limiti più stringenti di importo».*

RITENUTO

- che i presupposti richiesti dalla legge per le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sussistano nel caso di specie, non essendo previsto da parte dell'Associazione alcun esborso aggiuntivo rispetto agli importi precedentemente affidati, e non essendo l'estensione della durata del rapporto in alcun modo idonea ad alterare la natura del contratto originario;
- di dover provvedere in merito e con urgenza al fine di formalizzare la modifica contrattuale relativa alle prestazioni in oggetto, essendo la scadenza del contratto fissata per il prossimo 2 giugno 2022;



DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.ii.mm., la modifica della durata del contratto stipulato con la Romana Service Srl, per il Servizio di pulizie del Teatro Valle (CIG ZA1321D440);
- che, per effetto della suddetta modifica temporale, la durata del rapporto è estesa sino al completamento del monte ore minimo previsto, comunque non oltre il 30 ottobre 2022;
- per la modifica in argomento, non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere all'operatore economico, rispetto alla somma di € 12.850 oltre IVA affidata con ordine del 01/06/2022 a titolo di corrispettivo per un importo minimo garantito di 650 ore di servizio;
- di incaricare i competenti uffici dell'Associazione di procedere con la formalizzazione del relativo atto novativo, nonché con l'apposita comunicazione all'ANAC prevista dall'art. 106, comma 8, del d.lgs. 50/2016;
- di disporre altresì che il pagamento venga effettuato a seguito di apposito controllo attestante la regolare esecuzione delle prestazioni e di rispondenza formale e fiscale.

Roma, 24/05/2022

Il Commissario Straordinario
Avv. Gianluca Sole

